

DELIBERA N. 319/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ ROMA UNO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE ROMA UNO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. N. 177/05 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 3 maggio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. n. 177/05 da parte della società Roma Uno S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 23 settembre 2010 il notiziario televisivo andato in onda dalle ore 19.29.06 alle ore 19.55.18 è stato interrotto dalla pubblicità dalle ore 19.41.41 alle ore 19.44.10 circa;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 24 maggio 2011 e notificato in data 3 giugno 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che la società Roma Uno S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha proposto a questa Autorità, in data 15 luglio 2011, - delibera n. 11/2011/MRTV- l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Roma Uno S.r.l. la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni per l'interruzione del notiziario televisivo di durata inferiore a trenta minuti da parte della pubblicità in data 23 settembre 2010;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio in ordine all'interruzione del notiziario televisivo di durata inferiore ai trenta minuti da parte della pubblicità in violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 in data 23 settembre 2010 trasmesso sull'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nell'interruzione del notiziario televisivo di durata inferiore ai trenta minuti da parte della pubblicità in violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, pregiudicando, così l'integrità ed il valore del programma televisivo-notiziario e, quindi, precludendo ai telespettatori la corretta visione/ascolto di quest'ultimo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Roma Uno S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Roma Uno con sede in Roma (RM), alla via Groenlandia n. 41 – 00144 - di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 319/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 319/11/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola